

BIOPOLITICA

Il Dna conteso tra brevetti e privacy

● La sentenza della Corte

Usa fissa un limite, ma
non cancella le ambiguità

LANDÒ SEMPLICIA PAG. 8

QUELLA DELLA CORTE SUPREMA USA È UNA
DECISIONE STORICA. PERCHÉ FISSA UN LIMITE A
TUTELA DELL'UOMO. EPPURE CONSENTE ECCEZIONI

STEFANO SEMPLICI

Non si brevetta il Dna Ma la sentenza americana contiene delle ambiguità

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla brevettabilità dei geni umani era attesa da tempo. L'intera vicenda era iniziata con la sentenza di una Corte distrettuale di New York, che si era già espressa in questo senso. La decisione era poi stata rovesciata, nel luglio del 2011, dalla Corte d'Appello del Circuito federale, che aveva invece riconosciuto la brevettabilità del Dna isolato artificialmente e confermato sostanzialmente la sua decisione anche dopo un primo invito della Corte Suprema a riconsiderare il caso. Di qui un nuovo ricorso e la decisione finale, ancora più significativa in quanto presa all'unanimità: i geni umani non possono essere brevettati.

Per capire le possibili conseguenze di questa sentenza è sufficiente ricordare che si discuteva in concreto di due geni la cui mutazione determina un alto rischio di cancro ovarico e della mammella (Brca-1 e Brca-2): riconoscere che questo tipo di conoscenza non può essere «privatizzato» e trasformato in fonte di profitto cambia evidentemente le condizioni della ricerca in questo campo e quelle di accesso ai nuovi mezzi diagnostici e terapeutici che già si sono resi disponibili. Angelina Jolie, annunciando la sua scelta di sottoporsi

ad una doppia mastectomia preventiva, aveva anche confessato il suo disagio per la consapevolezza di potersi permettere ciò che per altre donne resta impossibile per ragioni meramente economiche. La sua scelta continuerà probabilmente a far discutere ed evidentemente nulla cambia rispetto al problema di chi debba sostenere i costi di un intervento chirurgico. Ma prima di operare bisogna sapere e per questo la sentenza della Corte Suprema viene largamente interpretata come un passo nella direzione di una più ampia condivisione dei benefici del progresso scientifico.

Ci sono però due osservazioni da fare. La prima è che la questione discussa negli Stati Uniti era aperta da tempo anche altrove. L'argomento utilizzato dalla Corte del Circuito federale risponde per esempio a quello impiegato nel 1998 dall'Unione europea nella Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Il corpo umano e la semplice scoperta di uno dei suoi elementi, «ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili». Questa conclusione, tuttavia, non si applica quando il brevetto è richiesto per «un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico». E ciò anche quando «la struttura di

detto elemento è identica a quella di un elemento naturale» (Art. 5). La radice di questa ambiguità va cercata appunto nella polarità naturale-artificiale. L'articolo 4 della Dichiarazione universale sul genoma umano è i diritti umani, adottata nel 1997 dalla Conferenza generale dell'Unesco, afferma che è «nel suo stato naturale» che il genoma umano «non può dar luogo a profitto», coerentemente con la sua celebre definizione, proposta nell'articolo 1, di «patrimonio dell'umanità» in senso simbolico. Nel suo stato naturale e dunque lasciando aperta la possibilità di considerare un'invenzione brevettabile quel che risulta comunque da un processo di manipolazione, come era ed è - per alcuni - quello necessario per isolare le molecole di Dna dal loro contesto cellulare e cromosomico.

La seconda osservazione è immediatamente collegata a questa difficoltà interpretativa. Nella sentenza della Corte Suprema vengono chiaramente indicati i limiti oltre i quali una richiesta di brevetto potrebbe conservare la sua legittimità: se la Myriad avesse creato un metodo innovativo di manipolazione dei geni, «avrebbe potuto chie-

dere un brevetto per il metodo». Analogamente, la Corte non si esprime sulla brevettabilità del Dna nel quale «sia stato alterato l'ordine dei nucleotidi che si presenta naturalmente» e, soprattutto, è esplicita nello specificare che la decisione non riguarda i brevetti «sulle nuove applicazioni della conoscenza dei geni Brca-1 e Brca-2». Quel che viene stabilito è solo che i geni e l'informazione da essi codificata non sono brevettabili «solo perché sono stati isolati dal materiale genetico che li circonda». La precisazione di questi limiti è importante, tanto è vero che l'affermazione che non basta isolare un gene per brevettarlo non toglie neppure la brevettabilità del risultato di interventi «tecnici» più pesanti, come quelli utilizzati nella ricerca sugli esoni.

Il grande valore di questa sentenza è fuori discussione, ma non è difficile immaginare che si continuerà a discutere della sovrapposizione e possibile contrapposizione fra l'interesse delle aziende che legittimamente operano *for profit* e la responsabilità di garantire che le nuove scoperte in campo biomedico non creino barriere di esclusione e discriminazione. La conclusione della Corte Suprema, d'altronde, è che la sentenza della Corte d'Appello non è semplicemente rovesciata, ma in parte confermata e in parte rovesciata. Sarebbe stato più difficile, forse, approvare all'unanimità una decisione più netta...



